II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1977

relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(77/435/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 [4], gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertare che le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) siano reali e regolari, nonché per prevenire e perseguire le irregolarità e per recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze ;

considerando che il controllo dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debitrici può costituire un efficacissimo mezzo di sorveglianza delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia, e che è pertanto opportuno generalizzarlo in tutta la Comunità ; che tale controllo completa quelli che sono già effettuati dagli Stati membri, in particolare il controllo fisico esercitato durante operazioni del genere ed il controllo della contabilità di magazzino previsto per taluni casi ; che, inoltre, la presente direttiva non incide sulle disposizioni nazionali in materia di controlli che siano di portata più ampia di quelle contenute nella presente direttiva ;

considerando che i documenti sulla base dei quali il controllo viene effettuato devono essere determinati in modo da consentire una verifica completa delle attività in questione delle aziende ;

considerando che compete agli Stati membri determinare la frequenza e la portata dei controlli ; che è necessario giungere a tale determinazione in funzione segnatamente del carattere delle operazioni effettuate sotto la loro responsabilità e della ripartizione delle imprese beneficiarie o debitrici secondo la loro importanza finanziaria nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia ;

considerando, inoltre, che occorre stabilire il numero minimo di controlli dei documenti commerciali ; che tale numero deve essere fissato applicando un metodo che permetta di evitare differenze notevoli tra i vari Stati membri a causa della particolare struttura delle spese rispettive nel quadro del FEAOG, sezione

(1) GU n. C 133 del 6. 6. 1977, pag. 8.
(2) GU n. C 56 del 7. 3. 1977, pag. 80.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

garanzia ; che, in base ai dati disponibili, tale metodo può essere definito riferendosi al numero di imprese che rivestono una certa importanza nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia ;

considerando che il controllo della contabilità specifica di magazzino tenuta dalle imprese deve essere integrato, nei casi opportuni, dal raffronto di tale contabilità con altri elementi che consentano di verificarne l'esattezza ;

considerando che occorre definire i poteri dei funzionari incaricati dei controlli, nonché l'obbligo delle imprese di tenere i documenti commerciali a loro disposizione per un certo periodo e di dare le informazioni da essi richieste ; che si deve, in particolare, prevedere la possibilità di sequestrare i documenti commerciali in determinati casi ;

considerando che, data la struttura internazionale del commercio agricolo, è necessario prevedere una certa forma di cooperazione tra gli Stati membri ;

considerando che le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli dei documenti commerciali debbono essere coperte dal segreto professionale ;

considerando che è opportuno predisporre uno scambio di informazioni a livello comunitario, affinché i risultati dell'applicazione della presente direttiva possano essere utilizzati con maggiore efficacia ;

considerando che, in applicazione della presente direttiva, taluni Stati membri devono istituire un nuovo sistema di controllo che richiede, in particolare, la formazione di un gruppo di controllori specializzati ; che è pertanto opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale si potrà procedere a un numero più ridotto di controlli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debitrici, in appresso denominate « imprese ».

2. Ai sensi della presente direttiva, per « documenti commerciali » s'intende il complesso dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, nonché la corrispondenza relativa all'attività professionale dell'impresa, sempreché questi documenti possano rivelarsi utili per il controllo di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Gli Stati membri procedono a controlli sistematici dei documenti commerciali delle imprese nei limiti e con la frequenza stabiliti dalle autorità competenti degli Stati membri, tenendo conto del carattere delle operazioni da sottoporre a verifica. Gli Stati membri vigilano affinché la scelta delle imprese da controllare sia rappresentativa della ripartizione delle imprese secondo la loro importanza finanziaria nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia.

2. I controlli sistematici di cui al paragrafo 1 riguardano ogni anno un numero di imprese che non può essere inferiore alla metà del numero di imprese i cui introiti o debiti o la somma di essi, nell'ambito del sistema FEAOG, sezione garanzia, sono stati superiori a 100 000 unità di conto nell'anno precedente quello del controllo.

3. I controlli sistematici effettuati in applicazione della presente direttiva non pregiudicano i controlli effettuati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 283/72 [1] e quelli effettuati conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 3

Qualora le imprese abbiano l'obbligo di tenere una contabilità di magazzino specifica in conformità delle disposizioni comunitarie o nazionali, il controllo della medesima comprende, nei casi opportuni, il raffronto con i documenti commerciali e, all'occorrenza, con le scorte detenute dall'impresa.

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese conservino i documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 3 per un periodo di almeno tre anni civili, a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui sono stati compilati.

Articolo 5

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché i responsabili delle imprese siano obbligati a far sì che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti ai funzionari incaricati del controllo o alle persone a tal fine abilitate.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i funzionari incaricati del controllo o le persone a tal fine abilitate possano ottenere estratti o copie dei documenti di cui al paragrafo 1.

[1] GU n. L 36 del 10. 2. 1972, pag. 1.

Articolo 6

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché, nei casi che possono costituire un'irregolarità commessa dall'impresa controllata ai danni del FEAOG, si applichino le disposizioni nazionali in materia di sequestro dei documenti commerciali.

Articolo 7

Qualora un'impresa abbia sede in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento e/o la riscossione dell'importo considerato ha avuto o avrebbe dovuto aver luogo, gli Stati membri si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per procedere ai controlli di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 8

1. Le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli di cui alla presente direttiva sono coperte dal segreto professionale. Esse possono essere comunicate soltanto alle persone che, a motivo delle funzioni da esse svolte negli Stati membri o nelle Istituzioni delle Comunità, sono autorizzate a venirne a conoscenza per l'espletamento delle loro funzioni.

2. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di procedura giudiziaria.

Articolo 9

1. Gli Stati membri includono nelle relazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 729/70 un capitolo speciale dedicato all'applicazione della presente direttiva.

2. Gli Stati membri e la Commissione si consultano regolarmente in merito all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 10

Nel corso del biennio successivo all'anno di entrata in applicazione della presente direttiva in conformità dell'articolo 11, i controlli sistematici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, possono essere limitati alla metà del numero di imprese risultante dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 11

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° luglio 1979 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN